

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Sig. [redacted] - sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "5" (cinque) -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 12 DEL 20/05/2020

Cod. Profilo 135589

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sig. [redacted], nato a Catanzaro il [redacted] ivi in via [redacted], è abilitato all'esercizio di vendita in forma itinerante, tipo "B", nel settore alimentare (frutta e verdura), in forza dell'Autorizzazione Amministrativa n. 17 rilasciata dal Comune di Catanzaro in data 04.10.2011;

DATO ATTO che il Comando di Polizia Locale in allegato alla nota prot. n. 30739 del 03.04.2020 ha trasmesso in copia, a questo Settore, il verbale n. 012 – n. Reg. Gen. 67/2020, del 12.03.2020, con il quale è stata contestata al Sig. [redacted] violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 08 del 12.02.2009, per il seguente motivo: *"autorizzato alla vendita su aree pubbliche esercitava la stessa violando la citata ordinanza su spazi non consentiti (Viale Pio X alt. Pizzeria Manfredi)"*;

CONSTATATO che dagli atti d'ufficio risulta il [redacted] è stato sanzionato per aver commesso una precedente violazione, contestata in data 18.02.2020 con verbale n. 0077/A – Reg. Gen. n. 41/2020 per violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2009, per il seguente motivo: *"Titolare di autorizzazione di commercio su Aree Pubbliche esercitava l'attività in zona non consentita dalla predetta ordinanza "*;

TENUTO CONTO:
- delle prescrizioni contenute a pagina 3, rispettivamente nel 1° e nel 2° capoverso dell'ordinanza sindacale n. 8 del 12.02.2009:
  - *"In caso di violazione della presente ordinanza è prevista la sanzione pecuniaria dell'importo ... omissis ..."*;
  - *"In caso di recidiva, l'organo di vigilanza procede alla sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature eventualmente utilizzate per commettere la violazione e la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 ... omissis..."*;
- dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98, secondo cui: *"In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione"*;
- delle prescrizioni del vigente Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali;

DATO ATTO che:
- essendo avvenuta la contestazione di due violazioni nell'arco dello stesso anno, nel caso in questione si configura la fattispecie della recidiva per cui è applicabile la sanzione accessoria consistente nella sospensione temporanea dell'attività secondo le prescrizioni dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2009;
- il sig. [redacted] risulta essere stato sanzionato anche negli anni passati per aver commesso analoghe violazioni a quelle indicate nel presente provvedimento e con Ordinanza di questo Settore n. 2 del 07/01/2020 è stata comminata la sospensione dall'attività per tre giorni;

RITENUTO che possa, pertanto, essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima, ma comunque superiore a quella già comminata, individuata in complessivi giorni "5" (cinque);

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 114/1998
VISTA la L. R. n. 18/1999

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 2 del 23.03.2009 (Regol. Aree Pubbl.)
VISTA la Ordinanza Sindacale n. 8/2009
VISTO il D.Lgs. n. 59/2010;
VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
VISTA la legge n. 122/2010
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Per quanto sopra

ORDINA

al Sig. [redacted], nato a Catanzaro [redacted] ivi residente in [redacted], la sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "5" (cinque) decorrenti dal giorno successivo dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- al Sig. [redacted], in Via [redacted] - Catanzaro

la trasmissione a mezzo pec:
- al Comando Polizia Municipale di Catanzaro;

la pubblicazione:
- all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Comunale -

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Istruttore Amministrativo
Domenico Sorrentino

Istruttore Direttivo
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 135589